

Al Signor Ministro della Giustizia

Al Signor Presidente del Consiglio Nazionale Forense

L'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati

premessi che

- Il Ministero della Giustizia, con Decreto n. 144 del 12.8.2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15.9.2015, ha approvato il: *“Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*;

- Con quattro distinte sentenze (nn. 44424-4426-4427-4428 del 14.4.2016), tutte, in maniera prevalente, tra loro sovrapponibili, il TAR del Lazio ha annullato in parte qua il D.M. 12.08.2015 n.144, nella parte in cui:

a) ha individuato in maniera irrazionale e incongruente l'elenco delle materie nelle quali è possibile conseguire il titolo di specialista.

In particolare, sul punto, il TAR del Lazio nelle suindicate sentenze ha affermato che: *“Né dalla mera lettura dell'elenco, né dalla relazione illustrativa del Ministero è dato, infatti, cogliere quale sia il principio logico che ha presieduto alla scelta delle diciotto materie. Ed infatti non risulta rispettato né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell'ordinamento, né infine un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari, più numerosi di quelli individuati dal decreto.”*;

b) all'art. 6 del Regolamento ha previsto che l'avvocato che voglia conseguire il titolo di specialista sulla base della comprovata esperienza professionale debba sostenere un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione dinanzi al Consiglio nazionale forense.

In particolare, sul punto, il TAR del Lazio nelle suindicate sentenze ha affermato: *“(..) l'intrinseca irragionevolezza della norma per genericità, non avendo la disposizione regolamentare chiarito alcunché in ordine al contenuto del colloquio e alle modalità di svolgimento dello stesso. L'assenza di specificazioni e di definizioni puntuali è dunque tale da conferire al Consiglio nazionale forense una latissima discrezionalità operativa, che, oltre ad essere foriera di confusione interpretativa e distorsioni applicative (con ricadute anche in punto di concorrenza tra gli avvocati), si pone in assoluta contraddizione con la funzione stessa del regolamento in esame, che, ai sensi dell'art. 9 della legge, è quella di individuare un procedimento di conferimento definito in maniera precisa e dettagliata, a tutela dei consumatori utenti e degli stessi professionisti che intendano conseguire il titolo.”*

considerato che

- Il Ministero della Giustizia, salva la facoltà di proporre appello avverso le suindicate sentenze, è chiamato ad ottemperare alle stesse mediante una modifica del Regolamento approvato con D.M. 12.08.2015 n.144;
- La necessità di apportare le modifiche imposte dal TAR del Lazio costituisce l'occasione per ripensare e riformulare il Regolamento in questione, anche con riferimento ad aspetti non espressamente censurati dal Giudice Amministrativo.

tutto ciò premesso e considerato

l'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati formula le seguenti osservazioni.

Sulla individuazione dei settori di specializzazione

La suddivisione dei settori di specializzazione, contenuta all'art.3 comma 1 del Regolamento, è stata oggetto di espressa censura da parte del TAR del Lazio.

In particolare, come sopra, evidenziato, il Giudice Amministrativo ha imposto la necessità di individuare uno specifico criterio nella suddivisione dei settori di specializzazione.

Al fine di corrispondere a quanto indicato nelle sentenze del TAR Lazio appare necessario, innanzi tutto, escludere il criterio del riferimento agli insegnamenti universitari, che porterebbe ad una estensione dei settori certamente non rispondente alle attività e agli interessi degli Avvocati.

Restano i criteri del riferimento codicistico (da intendere, presumibilmente, come omogeneità della materia, anche in mancanza di un Codice in senso stretto) e della specifica competenza di un organo giurisdizionale. Al fine di evitare possibili nuove censure, si potrebbe proporre la seguente suddivisione, per la quale ogni settore di specializzazione presenta caratteri di omogeneità di materia e di struttura giurisdizionale specifica (quantomeno in fieri):

- Amministrativo;
- Penale;
- Tributario;
- Lavoro;
- Famiglia, Minori e Persone;
- Imprese e Società;

- Civile;
- Internazionale e comunitario.

All'interno di queste specializzazioni "di primo livello", basate sul rito e sull'Autorità Giurisdizionale, può ipotizzarsi una ulteriore specializzazione (sulla base del modello francese) "di secondo livello", basata sul diritto sostanziale.

Ciò consentirebbe una "super-specializzazione" dei professionisti, in campi del diritto particolarmente soggetti a modifiche legislative.

I professionisti potranno quindi specializzarsi dapprima in un'area ("primo livello") e, solo eventualmente, in una materia ("secondo livello").

Una soluzione del genere risponde alle esigenze dell'utenza e fotografa l'effettiva attuale caratterizzazione dei professionisti.

Sul colloquio dinnanzi al Consiglio Nazionale Forense

Anche il suindicato punto, contenuto all'art. 6 comma 4 del Regolamento, è stato oggetto di espressa censura da parte del TAR.

La soluzione che appare più ragionevole (a quanto risulta condivisa anche dallo stesso CNF) è quella di abolire del tutto tale colloquio.

Sulla necessità di coordinamento tra il Regolamento c.d. specializzazioni e il Regolamento per l'abilitazione al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori

Il c.d. Regolamento specializzazioni risulta del tutto privo di collegamento con il Regolamento per l'abilitazione al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori, approvato dal CNF in data 20 novembre 2015 (Regolamento del CNF n.1 del 2015).

Si precisa che la suindicata questione non è stata oggetto di analisi da parte del TAR.

Appare tuttavia necessario un coordinamento tra i due regolamenti, così da consentire all'avvocato che consegua il titolo di avvocato specialista di poter patrocinare, relativamente alla materia per la quale ha conseguito la specializzazione, anche dinnanzi alle Giurisdizioni superiori, senza la necessità di una gravosa moltiplicazione di attività di formazione e

aggiornamento. A titolo esemplificativo, un avvocato che abbia conseguito la specializzazione in Diritto Amministrativo, deve poter patrocinare, oltre che dinnanzi al TAR, anche dinnanzi al Consiglio di Stato, pur se non in possesso della abilitazione al patrocinio dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori.

Sulla necessità di tener conto della situazione peculiare dei c.d. collaboratori di studio

Sia con riferimento all'art. 8 del Regolamento (Conseguimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza), sia con riferimento all'art. 11 del Regolamento (Mantenimento del titolo di specialista mediante esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione), si evidenzia come non sia in alcun modo stata considerata la situazione peculiare dei c.d. collaboratori di studio.

In particolare, sia nell'ipotesi di cui all'art. 8 che nell'ipotesi di cui all'art. 11 viene fatto esclusivo riferimento ad incarichi professionali fiduciari, con ciò escludendo dalle suindicate fattispecie tutti gli avvocati che prestano la propria collaborazione per professionisti o studi legali titolari dell'incarico professionale fiduciario.

Sul punto, non si ignora che il TAR del Lazio, in alcune delle sentenze indicate nella parte in premessa (in particolare, nella sentenza n. 4428 del 2016), ha affermato, proprio con riferimento agli avvocati collaboratori, che: “ *(..) il parametro della comprovata esperienza è stato valorizzato con esclusivo riferimento all'attività professionale di avvocato. Ciò vale anche per gli avvocati collaboratori, la cui attività professionale - peraltro per autonoma scelta degli stessi - appare essenzialmente concentrata in attività di ricerca e studio teorico di questioni giuridiche, disgiunta dall'esercizio della professione complessivamente intesa.*”.

La circostanza che il TAR del Lazio non abbia ritenuto illegittimo il c.d. Regolamento specializzazioni, nella parte in cui non tiene conto della peculiare situazione dei c.d. collaboratori di studio, non equivale a significare che una eventuale disposizione regolamentare che disciplinasse tale fattispecie dovrebbe considerarsi illegittima.

A ciò si aggiunga che la conclusione a cui è pervenuto il TAR del Lazio, secondo cui l'attività professionale degli avvocati collaboratori sarebbe: “*essenzialmente concentrata in attività di ricerca e studio teorico di questioni giuridiche*” non risulta in alcun modo conforme alla realtà. E' infatti noto che l'attività professionale degli avvocati collaboratori si concretizza frequentemente anche in

attività di udienza (in sostituzione del *dominus* del procedimento) e nella redazione di atti giudiziari.

Sull'argomento, si fa rilevare che anche il Ministro della Giustizia, di recente, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio Nazionale Forense, si è soffermato nel suo intervento sulla necessità di una maggiore valorizzazione della attività professionale dei collaboratori di studio.

Alla luce di quanto sopra, appare necessario che il c.d. Regolamento specializzazioni tenga in adeguata considerazione la situazione peculiare dei c.d. collaboratori di studio, attraverso il riconoscimento della attività professionale dagli stessi prestata, sia relativamente all'art. 8 del Regolamento (Conseguimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza), sia relativamente all'art. 11 del Regolamento (Mantenimento del titolo di specialista mediante esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione).

Per le ragioni suesposte l'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – chiede che, in sede di (eventuale) modifica del Regolamento approvato con D.M. del Ministero della Giustizia n. 144 del 12.8.2015, si tenga conto delle osservazioni sopra evidenziate.

Roma, 24 giugno 2016

Il Presidente

Avv. Michele Vaira

